

**REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 giugno 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1479/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
- (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento periodico dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2300/97, risultano modificazioni del patrimonio apicolo. Occorre pertanto modificare l'allegato I del suddetto regolamento.

(3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede un termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali. Pertanto il nuovo allegato I si deve applicare per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2000/2001.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta per i programmi relativi alla campagna 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 7.7.1999, pag. 9.